

## **COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI MONZA E BRIANZA**

### **REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE REGOLAMENTO COMUNITARIO 679/2016 PER IL TRATTAMENTO E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**

Il Consiglio direttivo del Collegio Geometri e Geometri Laureati di Monza e Brianza, nella riunione del...su proposta del Titolare del Trattamento dati personali, geom Claudio Stellato, e del Responsabile della Protezione Dati Personali, dr Ambrogio Biffi, nominati con delibera consiliare del 23 maggio 2018, ha approvato il presente "Regolamento per il trattamento e protezione dati personali" da adottare nelle attività funzionali dell'Ente.

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Art. 2 - Titolare del trattamento

Art. 3 - Finalità del trattamento

Art.4 – Liceità del trattamento

Art. 5 – Responsabile del trattamento dati

Art. 6 – Responsabile della protezione dati

Art. 7 – Sicurezza del trattamento

Art. 8 – Registro delle attività di trattamento

Art. 9 – Registro delle categorie di attività trattate

Art. 10 – Valutazione di impatto sulla protezione dati

Art. 11 – Violazione dei dati personali

Art. 12 – Rinvio

Art. 13 – Aggiornamenti e modifiche.

## Art. 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il Presente Regolamento ha per oggetto le misure di procedimento e regole ai fini della migliore efficacia e funzionalità nell'attuazione del Regolamento europeo 679/2016 – General Data Protection Regulation (di seguito RGDP – Regolamento Generale Protezione Dati), afferente alla protezione delle persone al riguardo del trattamento dei dati personali e alla circolazione ed utilizzo degli stessi nel Collegio Geometri e Geometri Laureati di Monza e Brianza.

## Art. 2 – Titolare del trattamento dati

1. Il Collegio Geometri e Geometri Laureati di Monza e Brianza, in persona del legale Rappresentante, Presidente pro-tempore geom. Michele Specchio, giusta delibera di Consiglio in data 23 maggio 2018, ai fini del RGDP ha nominato il Consigliere/Tesoriere pro-tempore geom. Claudio Stellato "Titolare del trattamento dati personali" (di seguito –Titolare) raccolti e negli archivi automatizzati e/o cartacei dell'Ente.

2. Il Titolare è responsabile del trattamento dati personali ai sensi dell'art. 5 RGDP nel rispetto dei principi di correttezza, trasparenza e liceità; esattezza, integrità, tempizzazione e limiti della finalità; limitazione nella conservazione; integrità e riservatezza.

3. Il Titolare potrà in essere tutte le idonee misure organizzative e tecniche per adeguare, garantire ed essere in grado di dimostrare che il trattamento dati personali è svolto in linea con le indicazioni del RGDP. Nella fase di progettazione vengono indicate le misure per applicare correttamente ed efficacemente i principi di attinenti la protezione dei dati e consentire all'interessato l'esercizio dei diritti, di cui agli Artt. 15-22 del RGDP, nonché la conoscenza degli stessi.

Le attività ed operatività correlate agli interventi per l'attuazione di dette misure devono essere programmate e tenute in considerazione nella previsione di Bilancio sulla scorta dell'analisi della situazione in essere e necessità di adeguamento, dei costi di attuazione, del contesto e finalità del trattamento dati e dei rischi eventualmente correlati nell'ambito delle operatività e funzionalità dell'Ente.

4. Il Titolare, nel caso in cui il trattamento possa far intravedere un rischio per l'utilizzo di particolari tecnologie, deve effettuare la valutazione di impatto del trattamento sulla protezione dei dati (di seguito – DPIA) ai sensi dell'art. 35 RGDP (vds successivo art 10).

5. Il Titolare potrà in atto le misure più appropriate per fornire all'interessato le informazione indicate negli Artt. 13 e 14 del RGDP.

6. Nel suo ruolo ed in funzionalità simbiotica con il Presidente ed il Consiglio, spetta al Titolare:

a) designare il Responsabile della protezione dati;

b) designare i Responsabili del trattamento nelle persone preposte al trattamento dati nelle operatività e nelle banche dati esistenti di loro competenza;

c) designare Responsabili del trattamento eventuali affidatari di attività e servizi espletati per conto del Collegio relativi alla gestione dei dati e banche dati gestiti da soggetti esterni sulla scorta di incarichi, convenzioni, ecc, comunque connessi alla funzionalità dell'Ente;

d) aggiornare le informazioni al riguardo contenute sul sito del Collegio.

7. Il Titolare, tenuto conto delle specificità istituzionali e funzionali del Collegio, favorirà l'adozione di modalità di condotta promosse da Organismi categoriali od Organizzazioni e/o Enti esterni che possano contribuire alla corretta applicazione del RGDP.

8. Fermo restando le disposizioni normative, il Titolare potrà designare le persone cui affidare l'incarico di Responsabile del trattamento dati e di Responsabile della protezione dati condiviso con altre Organizzazioni di analoga funzionalità e presenza istituzionale.

9. Il Titolare calendarizzerà incontri sistematici con i Responsabili del trattamento ed il Responsabile della protezione dati al fine di monitorare il complesso delle procedure ed attività svolte dall'Ente e la corrispondenza delle stesse alle disposizioni.

#### Art. 3 – Finalità del trattamento dati in possesso del Collegio

1. Il Collegio effettua il trattamento dei dati personali per le finalità di seguito esemplificate:

- a) attuazione di disposizioni ed obblighi normativi e/o regolamentari cui deve adempiere e/o ai quali è soggetto per compiti e funzioni istituzionali;
- b) l'adempimento di compiti comunque connessi all'esercizio di poteri derivanti dal ruolo ordinistico di Organo territoriale deputato alla curatela della funzione pubblicistica della Professione del Geometra;
- c) l'esercizio delle funzioni anagrafico/istituzionali per la tenuta dell'Albo e Registro Praticanti, nel complesso delle operatività a ciò afferenti;
- d) l'esercizio delle attività amministrative/gestionali correlate al funzionamento strutturale ed operativo dell'Ente, ivi comprese le operatività derivanti da accordi e contratti;
- e) previo consenso dell'interessato, per ogni finalità non citate e comunque utili o necessarie per l'avvio od il completamento di iniziative, eventi, attività rientranti, direttamente o indirettamente, negli ambiti di interesse.

#### Art. 4 – Liceità del trattamento

Il trattamento dei dati personali è effettuato dal Titolare per conto del Collegio per l'assolvimento dei compiti istituzionali e funzionali dell'Ente in linea con le indicazioni dell'Art. 6 RGDP.

#### Art. 5 – Responsabile del trattamento dati

1. I Responsabili del trattamento, previa informativa al Consiglio del Collegio, sono nominati dal Titolare del trattamento in ragione delle funzioni affidate.

2. Il Responsabile del trattamento predisporrà, unitamente al Titolare, un disciplinare di trattamento sulla tipologia di dati trattati, sulla materia, durata, natura e finalità del trattamento afferenti le funzioni affidate.

3. Il Responsabile del trattamento garantirà l'impegno alla riservatezza dei dati trattati personalmente e da coloro che, per indispensabili ragioni correlate alla funzione, dovessero intervenire nel trattamento. Nel caso, predisporrà gli atti a garanzia dello scopo.

4. Con riferimento al precedente punto 3, il Responsabile del trattamento risponde personalmente davanti al Titolare dell'operato svolto dal terzo per eventuali comportamenti inidonei e/o danni, salvo possa dimostrare che l'evento non sia a lui imputabile.

5. Il Responsabile del trattamento, per atti che regolano il trattamento stesso dei dati, dovrà svolgere il proprio compito in adesione ai principi ed ai sensi dell'art. 28 del RGDP.

6. Il Responsabile del trattamento dati potrà in essere tutti gli atti e le procedure previste per il proprio ambito di competenza funzionale, di seguito esemplificate:

- a) assistere il Titolare nella valutazione dell'impatto sulla protezione dati (DPIA) collaborando e fornendo ogni possibile informazione e suggerimento;
- b) attuare le misure organizzative e tecniche per garantire la correttezza e sicurezza nel trattamento dati;
- c) con riferimento anche alla precedente lettera a), tenere il Registro delle attività di trattamento svolte al fine di garantire la sicurezza del trattamento;
- d) garantire la sicurezza del trattamento da parte delle persone che dovessero per qualsiasi esigenza partecipare al trattamento dati ed alle attività connesse attraverso una idonea formazione e sensibilizzazione;
- e) informare il Titolare qualora venga a conoscenza di eventuali casi di violazione dei dati personali.

7. Il Titolare, valutate le operatività ed attività del Collegio nel complesso e l'eventuale miglior adesione alla realtà ed assetto di Struttura, sentito il RDP, può ritenere più funzionale allo scopo la nomina di un Responsabile unico del trattamento dati.

8. L'incarico di Responsabile del trattamento è correlato alle funzioni dallo stesso svolte nell'ambito della Struttura, salvo diversa indicazione a facoltà del Titolare.

#### Art. 6 – Responsabile della protezione dati (RDP)

1. Il Responsabile del trattamento Dati (RDP) è individuato tra le Risorse interne o persone od Organizzazioni esterne che abbiano conoscenza della materia e che abbiano caratteristiche e capacità di assolvere al compito con sufficiente autonomia e personalità.

2. Il RPD, su proposta del Titolare, è nominato dal Consiglio del Collegio.

3. I compiti del RDP sono di seguito esemplificati:

- a) controllare l'adeguata osservanza del RGDP, nonché di tutte le norme afferenti la protezione dati, fermo restando il carico di responsabilità del Titolare e del Responsabile del trattamento dati, attraverso l'informazione e l'individuazione sui trattamenti effettuati; verificare la conformità operativa e procedurale e l'eventuale necessità di azioni di indirizzo al Titolare e al Responsabile del trattamento;
- b) verificare l'idoneo comportamento dei Responsabili del trattamento nello svolgimento delle formalità ed operatività e dell'attività di informazione/formazione e sensibilizzazione svolta dal Titolare al fine della corretta e più attinente applicazione del RGDP;
- c) coordinarsi con il Titolare nell'azione di coinvolgimento dei Responsabili del trattamento e di tutti coloro che interagiscono nel processo di produzione atti e nelle funzionalità di Struttura nella finalizzazione delle operatività alla corretta applicazione delle indicazioni del RGDP;
- d) verificare che i compiti e le funzioni del Titolare e dei Responsabili del trattamento non palesino eventuali livelli di conflitti di interessi;
- e) cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali per le questioni connesse al trattamento tra le quali la consultazione preventiva e l'effettuazione di consultazioni relative ad ogni eventuale altra questione.

4. Il RPD deve essere adeguatamente informato e coinvolto in tutte le questioni correlate alla protezione dei dati personali. Allo scopo, ed esemplificativamente:

- a) dovrà avere contezza di tutte le informazioni sulle decisioni che possono impattare sulla protezione dei dati per verificare la correttezza comportamentale e procedurale ed eventualmente fornire indicazioni e suggerimenti al Titolare e Responsabile del trattamento;
- b) parteciperà agli incontri di coordinamento e/o organizzazione delle funzioni ed attività dell'Ente che ineriscano o possano impattare sulla protezione dei dati personali;
- c) dovrà essere tempestivamente informato e consultato dal Titolare e dal Responsabile del trattamento nel caso dovesse verificarsi una violazione dei dati;
- d) esprime parere, obbligatorio e non vincolante, sulle decisioni che impattano sulla protezione dati. Qualora la decisione assunta si differenzi dalle indicazioni del RDP, è necessario che la stessa venga motivata.

5. Nello svolgimento dell'incarico affidato il RDP dovrà considerare i rischi del trattamento dati tenendo in debito conto l'ambito di applicazione, la natura ed il contesto e finalità. Per queste ragioni il RDP:

- a) effettua una mappatura delle attività valutandone il grado di rischio al riguardo della protezione dati e definendone il piano di attività e un ordine di priorità rispetto alle aree ritenute di maggior rischio.

6. Il compito di RDP è incompatibile con le figure che ne determinino le finalità ed i mezzi per il trattamento, nonché:

- con il Titolare e Responsabile del trattamento;
- con il Responsabile in ambito Trasparenza amministrativa e Anticorruzione.

7. Il RDP svolge il compito in piena autonomia e dovrà disporre di risorse e mezzi sufficienti a svolgere il proprio ruolo con libertà ed efficacia sulla base dell'organizzazione e delle capacità di Bilancio dell'Ente.

8. Il Titolare ed i Responsabili del trattamento forniranno al RDP le informazioni, i mezzi e le risorse necessarie per svolgere il compito e per poter accedere ai dati ed al trattamento degli stessi assicurando:

- a) supporto fattivo, da parte del Consiglio e della Struttura, per lo svolgimento del compito in riferimento alle attività necessarie per l'attuazione della protezione dei dati, nonché il tempo sufficiente e adeguato per l'espletamento dell'incarico;
- b) adeguato ausilio in termine di attrezzature, risorse economiche e di personale e garanzia di accesso alle aree funzionali dell'Ente, nonché l'assicurazione dell'avvenuta comunicazione interna della sua nomina in modo che le ragioni della sua presenza e richieste finalizzate allo scopo siano conosciute da chi opera per e nell'Ente.

8. Ferma restando l'autonomia e indipendenza nello svolgimento del compito, il RDP riferirà al Titolare ed al Responsabile del trattamento confrontandosi sulle decisioni da assumere.

Qualora il RDP rilevasse decisioni e comportamenti non in linea con il RGDP o con le indicazioni dallo stesso fornite sarà tenuto a manifestare e comunicare il dissenso al Titolare e al Responsabile del trattamento e, nel caso di omissione di attivazione dei suggerimenti e prescrizioni proposti, potrà informare il Garante in merito.

Il RDP non potrà essere penalizzato o rimosso dal Titolare o Responsabili del trattamento per l'adempimento dei propri compiti se non nel caso di riscontrabili gravi mancanze o inadempienze, di

incompatibilità ai sensi del precedente punto 6., nonché per eventuali gravi e motivate difficoltà di rapportazione che potrebbero pregiudicare il corretto adempimento dei compiti.

9. L'incarico di RDP, salvo diversa indicazione, avrà durata annuale e sarà idoneamente formalizzata.

10. Il RDP potrà rinunciare all'incarico dandone, se possibile, motivazione al Titolare, che riferirà tempestivamente al Presidente ed al Consiglio del Collegio, almeno 30 gg. prima.

#### Art. 7 – Sicurezza nel trattamento dati

1. Il Collegio Geometri e Geometri e Geometri Laureati di Monza e Brianza, il Titolare e ognuno dei Responsabili del trattamento, in coordinamento con il RDP, porranno in atto le misure organizzative e tecniche idonee a garantire un livello adeguato di sicurezza e delle probabilità di rischio preso atto della situazione, del contesto e finalità del trattamento, della natura e campo di applicazione valutandone la necessità di adeguamento procedurale e attuativo anche in ragione dei costi a ciò correlati.

2. Tra le misure da porre in atto per alleviare il rischio, unitamente dal Titolare e Responsabile del trattamento, possono individuarsi ad esempio:

- i sistemi di videosorveglianza e rilevazione di intrusione e registrazione accessi; la dotazione di armadi e contenitori di documenti, anche ad uso archivio, con serrature e ignifughi e di aree non accessibili ai non addetti alla Struttura; misure antincendio anche limitatamente ad estintori regolarmente revisionati;
- sistemi di protezione informatici (firewall, antivirus, altro), nonché di conservazione e archiviazione elettronica in sicurezza;
- ogni altra misura di garanzia e idonea al ripristino della disponibilità e l'accesso ai dati nel caso di eventuali incidenti e contrattempi tecnici o fisici.

3. Per dimostrare e garantire che le funzioni e attività svolte vengano effettuate in linea con le indicazioni del RGDP, saranno adottate idonee misure di sicurezza e, vagliata la fattibilità, saranno eventualmente predisposti codici comportamentali e procedurali.

4. Correlatamente alle disposizioni in materia di Amministrazione trasparente, saranno pubblicate le informazioni afferenti la nomina del Titolare, dei Responsabili del trattamento e del RDP.

#### Art. 8 – Il Registro delle attività del trattamento dati

1. Nel Registro delle attività di trattamento in capo al Titolare, dovranno indicarsi:

- a) nominativo del Titolare del trattamento e del RDP;
- b) una sintetica descrizione delle categorie di dati personali e delle categorie di interessati;
- c) le finalità dello stesso trattamento dati;
- d) le categorie dei destinatari dei dati personali;
- e) i termini di utilizzo e cancellazione delle varie categorie di dati personali, nonché il riferimento alle misure di sicurezza poste in essere.

2. Il Registro delle attività di trattamento è tenuto a cura del Titolare presso la Struttura del Collegio in forma cartacea/informatica.

3. Il Titolare, sotto la sua responsabilità, potrà decidere di tenere un Registro unico dei trattamenti, eventualmente affidandone la cura ad un solo Responsabile del trattamento al quale gli altri Responsabili del trattamento dovranno assicurare di fornire ogni elemento necessario per la corretta tenuta ed aggiornamento del Registro.

#### Art. 9 – Registro delle categorie di attività trattate

1. Il Responsabile del trattamento dati (vds art 5)terrà un Registro delle categorie di attività trattate. Nel predetto Registro verranno segnate le indicazioni afferenti:

- a) i riferimenti ed il nominativo del Responsabile del trattamento e del RDP;
- b) le categorie dei trattamenti espletati dal singolo Responsabile, quali: la raccolta e registrazione, organizzazione e conservazione, consultazione, utilizzo e comunicazione, cancellazione, distruzione e ogni altra possibile operazione applicata ai dati personali;
- c) le misure adottate ai fini della sicurezza ed organizzazione del trattamento dati (vds art 7).

2. Il Responsabile del trattamento terrà il Registro della categorie di attività trattate in forma cartacea/telematica presso il proprio Ufficio.

#### Art. 10 – Valutazione d’impatto sulla protezione dati

1. Ai sensi dell’Art 35 del RGDP, quando un tipo di trattamento, soprattutto qualora lo stesso prevedesse l’utilizzo di nuove tecnologie, potrebbe presentare un rischio elevato per i diritti e la libertà delle persone, prima di procedere al trattamento, il Titolare effettuerà una valutazione dell’impatto dei trattamenti previsti sulla protezione dei dati personali (DPIA), anche per accertare che la procedura da attuare sia conforme alle disposizioni. Peraltro, una valutazione d’impatto può valere per un insieme di trattamenti simili.

2. La valutazione (DPIA) verrà sempre effettuata in presenza di possibile rischio elevato per i diritti e libertà delle persone fisiche, tenuto conto delle indicazioni del citato Art 35 RGDP dio seguito esemplificate:

- a) trattamenti valutativi afferenti aspetti riguardanti la situazione economica, la salute, preferenze ed interessi personali, ubicazione e spostamenti dell’interessato, profilazione e attività produttive;
- b) trattamenti obbiettivati all’assunzione di decisioni dalle quali possano conseguire effetti giuridici sulla persona o/e potrebbero incidere sulle stesse;
- c) trattamenti di dati sensibili o strettamente personali (vds art 9 RGDP);
- d) trattamenti finalizzati ad osservare, monitorare e/o controllare la persona, anche per mezzo di sorveglianza di area pubblica;
- e) trattamenti di dati meritevoli di opportuna tutela in quanto dagli stessi potrebbero identificarsi posizioni particolari nel rapporto con il Titolare, ad esempio i collaboratori del Collegio, che presentino situazioni delicate (es. per patologie o disagi sociali).

E’ facoltà e responsabilità del Titolare espletare la DPIA in presenza di uno delle situazioni esemplificate, e comunque con riferimento alle indicazioni dell’Art. 35 del RGDP e/o ritenendone motivatamente la non necessità.

3. Il Titolare si consulterà con il RDP anche per decidere di effettuare o meno la DPIA e sarà assistito dal Responsabile della sicurezza dei sistemi informativi e dai Responsabili del trattamento.

4. Il RDP ed il Responsabile della sicurezza dei sistemi informativi possono proporre l'effettuazione di una DPIA in relazione ad uno specifico trattamento, collaborando per il più idoneo svolgimento in rapporto alle metodologie e procedura.

5. La DPIA verrà effettuata prima di procedere al trattamento attraverso i seguenti passaggi:

a) descrizione del contesto, dei trattamenti e delle finalità di quest'ultimo in linea con le previsioni di comportamento regolamentate e indicando:

- i dati personali oggetto del trattamento;
- i destinatari e il periodo di conservazione dei dati;
- la descrizione del funzionamento del trattamento e gli strumenti utilizzati (software, supporti cartacei o altro);

b) valutazione della necessità/opportunità/proporzionalità del trattamento in ragione:

- della liceità del trattamento;
- delle finalità del trattamento;
- del periodo di conservazione;
- dei dati utili e limitati alla necessità/finalità del trattamento;
- delle informazioni fornite e accesso e portabilità dati;
- del diritto di modifica/cancellazione e di opposizione e limitazione del trattamento;
- dei rapporti con i singoli Responsabili del trattamento;

c) valutazione dei rischi per diritti e libertà dell'interessato in ragione della natura e particolarità del rischio (indisponibilità dati, accesso illegittimo, ecc) per l'interessato e individuazione delle misure previste per attenuare e/o risolvere situazioni di possibile rischio, per consentire la protezione dei dati personali tenuto conto dei diritti ed interessi delle persone ed in linea con le indicazioni del RGDP.

6. Il Titolare può sentire gli interessati preventivamente individuabili o ne motiva la mancata consultazione o la decisione assunta contraria all'opinione degli stessi.

7. La DPIA dovrà essere rivista nel caso siano intervenute eventuali variazioni di rischio.

8. Si potrà pubblicare sul sito dell'Ente una sintesi del processo di valutazione o anche una semplice dichiarazione dell'effettuazione della stessa.

#### Art. 11 – Violazione dei dati personali

1. L'eventuale violazione di sicurezza cui consegue, per caso fortuito o illecitamente, la perdita o modifica, la divulgazione o l'accesso non autorizzati comunque trattati dal Collegio produce violazione dei dati personali.

2. Qualora da tale violazione possano derivare rischi per i diritti e le libertà delle persone, il Titolare provvede a notificarlo al Garante entro 72 ore.

3. Il Responsabile del trattamento dovrà in ogni caso informare il Titolare dell'eventuale avvenuta violazione.

4. Ai sensi dell'Art. 75 del RGDP, i principali rischi per i diritti e le libertà degli interessati a seguito di una violazione possono così individuarsi:

- danni materiali/immateriali o fisici alle persone fisiche;
- perdita del controllo dei dati;
- usurpazione o furto di identità;
- discriminazione e/o limitazione dei diritti;
- danno economico/sociale/perdite finanziarie;
- perdita della riservatezza dei dati personali protetti da segreto professionale;
- pregiudizio alla reputazione personale.

5. Nel caso il Titolare dovesse ritenere elevato il rischio per i diritti e le libertà delle persone conseguente alla violazione dovrà informare gli interessati. Potrà ritenersi elevato detto rischio quando la violazione potrebbe:

- riguardare categorie particolari di dati personali;
- interessare un significativo quantitativo di dati o soggetti interessati;
- riguardare dati che potrebbero aumentare il rischio, quali dati afferenti le abitudini e/o preferenze, dati di localizzazione o finanziari, ecc, o impattare con soggetti particolarmente vulnerabili (es: indagati, minori, utenti deboli o disagiati);
- comportare rischi con probabilità di verificarsi (es: nel caso di furto di dati riportati da bancomat /carte di credito e conseguente perdita finanziaria del soggetto).

6. La comunicazione dovrà contenere le informazioni e misure indicate nell'Art. 33 del RGDP.

7. Il Titolare terrà registrazione/documentazione relativa alle eventuali violazioni dei dati personali e le annotazioni delle circostanze nelle quali sono avvenute e, se verificatesi, le conseguenze e gli atti adottati per rimediare e scongiurare il ripetersi. La documentazione a ciò afferente sarà conservata, anche al fine di poterla esibire a richiesta del Garante, anche per casi non comunicati alla stessa Autorità.

#### Art. 12 – Rinvio

Per quanto non eventualmente riportato nel presente Regolamento si applicano le disposizioni del Regolamento comunitario 679/2016 (RGDP) e norme vigenti sulla protezione dei dati personali.

#### Art. 13 – Modifiche ed aggiornamenti

Il Consiglio direttivo del Collegio Geometri e Geometri Laureati potrà apportare aggiornamenti e modifiche al presente Regolamento in attuazione di eventuali novazioni dispositive e/o per migliorarne gli aspetti di contenuti ed applicativi in ragione del contesto e della Struttura e funzionamento dell'Ente.